



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 66/21

Lussemburgo, 20 aprile 2021

Sentenza nella causa C-896/19
Repubblica / Il-Prim Ministru

Le disposizioni nazionali di uno Stato membro che attribuiscono al Primo ministro un potere decisivo nella nomina dei giudici, prevedendo al contempo l'intervento di un organo indipendente incaricato di valutare i candidati e di fornire un parere, non sono contrarie al diritto dell'Unione

Repubblica è un'associazione il cui oggetto è promuovere la tutela della giustizia e dello Stato di diritto a Malta. A seguito della nomina di nuovi giudici, avvenuta nell'aprile del 2019, essa ha proposto un'azione popolare dinanzi alla Prim'Awla tal-Qorti Ċivili – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Prima sezione del Tribunale civile, in veste di giudice costituzionale, Malta), allo scopo, segnatamente, di contestare la procedura di nomina dei giudici maltesi, quale disciplinata la Costituzione¹. Le disposizioni costituzionali interessate, che sono rimaste immutate dalla loro adozione, nel 1964, fino alla riforma nel 2016, conferiscono al Primo ministro il potere di presentare al presidente della Repubblica la nomina di un candidato a tale posto. In pratica, il Primo ministro dispone così di un potere decisivo nella nomina dei giudici maltesi, che, ad avviso di Repubblica, solleva dubbi quanto all'indipendenza dei giudici in parola. I candidati devono cionondimeno soddisfare talune condizioni, anch'esse previste dalla Costituzione, e, dalla riforma del 2016, è stato istituito un Comitato per le nomine in magistratura, incaricato di valutare i candidati e di fornire un parere al Primo ministro.

In tale contesto, il giudice adito ha deciso di interrogare la Corte quanto alla conformità del sistema maltese di nomina dei giudici con il diritto dell'Unione e, più precisamente, con l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Si ricorda che l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone agli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, una tutela giurisdizionale effettiva, e l'articolo 47 della Carta enuncia il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di ogni singolo che si avvalga, in una determinata fattispecie, di un diritto che gli deriva dal diritto dell'Unione.

La Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara che **il diritto dell'Unione non osta a disposizioni nazionali come le disposizioni di diritto maltese relative alla nomina dei giudici**. Tali disposizioni, infatti, non sembrano atte a condurre ad una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità dei giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.

Giudizio della Corte

In un primo momento, la Corte dichiara che **l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è destinato ad applicarsi nel caso di specie**, considerato che il ricorso è volto a contestare la conformità, al diritto dell'Unione, di disposizioni di diritto nazionale che disciplinano la procedura di nomina di giudici chiamati a dirimere questioni di applicazione o interpretazione del diritto dell'Unione, disposizioni asseritamente idonee ad incidere sulla loro indipendenza. Con riguardo **all'articolo 47 della Carta**, la Corte fa presente che, seppur non applicabile in quanto tale²

¹ Articoli 96, 96A e 100 della Costituzione maltese.

² Conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

giacché Repubblica non si avvale di un diritto soggettivo che essa trarrebbe dal diritto dell'Unione, esso **deve nondimeno essere preso in considerazione ai fini dell'interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.**

In un secondo momento, la Corte dichiara che **l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non osta a disposizioni nazionali che conferiscono ad un Primo ministro un potere decisivo nel processo di nomina dei giudici, prevedendo al contempo l'intervento, in tale processo, di un organo indipendente incaricato, segnatamente, di valutare i candidati ad un posto di giudice e di fornire un parere a tale Primo ministro.**

Per giungere a tale conclusione, la Corte pone in evidenza, anzitutto, in via generale, che, fra i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva che devono essere soddisfatti dagli organi giurisdizionali nazionali che possono trovarsi a statuire sull'applicazione o l'interpretazione del diritto dell'Unione, l'indipendenza dei giudici riveste un'importanza fondamentale, in particolare, per l'ordinamento giuridico dell'Unione, e ciò sotto diversi profili. Essa è infatti essenziale per il buon funzionamento del meccanismo di rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 267 TFUE, che può essere attivato unicamente da un organo indipendente. Essa costituisce peraltro un aspetto essenziale del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva e ad un equo processo previsto all'articolo 47 della Carta.

Successivamente, la Corte ricorda la sua recente giurisprudenza³, in cui ha fornito precisazioni quanto alle garanzie d'indipendenza e imparzialità dei giudici, richieste ai sensi del diritto dell'Unione. Tali garanzie presuppongono segnatamente la sussistenza di regole che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all'impermeabilità dei giudici rispetto ad elementi esterni, in particolare, ad influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti.

Infine, la Corte pone in rilievo che, ai sensi dell'articolo 49 TUE, l'Unione riunisce Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito ai valori comuni previsti dall'articolo 2 TUE, come lo Stato di diritto, che rispettano tali valori e che si impegnano a promuoverli. Uno Stato membro non può quindi modificare la propria normativa, specialmente in materia di organizzazione della giustizia, in modo da comportare una regressione della tutela del valore dello Stato di diritto, valore che si concretizza, in particolare, nell'articolo 19 TUE. In siffatta ottica, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare regole che possano pregiudicare l'indipendenza dei giudici.

Dopo tali precisazioni, la Corte considera, da un lato, che la creazione, nel 2016, del Comitato per le nomine in magistratura rafforza, al contrario, la garanzia dell'indipendenza dei giudici maltesi rispetto alla situazione derivante dalle disposizioni costituzionali in vigore al momento dell'adesione di Malta all'Unione europea. In proposito, la Corte indica che, in linea di principio, l'intervento di un tale organo può contribuire a rendere obiettivo il processo di nomina dei giudici, delimitando il margine di manovra di cui dispone il Primo ministro in materia, purché siffatto organo sia a sua volta sufficientemente indipendente. Nella fattispecie, la Corte constata la sussistenza di una serie di regole che appaiono idonee a garantire l'indipendenza di cui trattasi.

D'altro lato, la Corte sottolinea che, sebbene il Primo ministro disponga di un potere certo nella nomina dei giudici, l'esercizio di tale potere è delimitato dai requisiti di esperienza professionale, previsti dalla Costituzione, che devono essere soddisfatti dai candidati ai posti di giudice. Inoltre, se il Primo ministro può decidere di presentare al presidente della Repubblica la nomina di un candidato non proposto dal Comitato per le nomine in magistratura, egli è allora tenuto a comunicare le sue ragioni, segnatamente al potere legislativo. Secondo la Corte, nei limiti in cui questi eserciti detto potere soltanto in via eccezionale e si attenga al rigoroso ed effettivo rispetto di un siffatto obbligo di motivazione, il suo potere non è tale da creare dubbi legittimi quanto all'indipendenza dei candidati prescelti.

³ V. sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), [C-585/18](#), [C-624/18](#) e [C-625/18](#) (v. altresì comunicato stampa [n. 145/19](#)), nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema - Ricorso), [C-824/18](#) (v. altresì comunicato stampa [n. 31/21](#)).

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ (+32) 2 2964106